



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Unità di missione strategica
affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza**

Piazza Dante, 15 – 38122 Trento

P +39 0461 494666

F +39 0461 493690

@ umst.giunta-trasparenza@provincia.tn.it

@ umst.giunta-trasparenza@pec.provincia.tn.it

Spettabile

Direzione Generale

Dipartimenti

Servizi e Agenzie

Unità di missione semplice e strategica

Enti Strumentali della Provincia

e, p.c. Consorzio dei Comuni trentini
Comunità di Valle
Regione Trentino Alto Adige
U.P.I.P.A.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
Ordine degli Architetti della Provincia di Trento
Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Trento
Collegio dei Geometri
Collegio dei Periti Industriali
Collegio dei Periti Agrari
Confindustria Trento
associazione Trentina dell'Edilizia (ATE)
Associazione Artigiani e Piccole Imprese
Federazione Trentina della Cooperazione
Unione Commercio, Turismo e Attività di
Servizio
Università degli Studi di Trento
Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e di
miglioramento fondiario
LORO SEDI

P326/2020/1.1-2020-11

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Adozione delle linee guida sull'applicazione dell'art. 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019.

INFORMATIVA

La Giunta provinciale con delibera di data 21 febbraio 2020 prot. n. 220 ha approvato le linee guida sull'applicazione dell'art. 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 con riferimento alle limitazioni al subappalto.

Con sentenza di data 26 settembre 2019, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui limita in modo generale ed astratto il ricorso al subappalto, stabilendo una percentuale massima rispetto all'importo complessivo del contratto.

La pronuncia impatta a livello provinciale, in forza del rinvio contenuto all'articolo 26 della L.p. n. 2/2016 che richiama l'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici per l'individuazione della quota parte subappaltabile.

La sentenza della Corte ha efficacia *erga omnes* ed obbliga l'Amministrazione a disapplicare le disposizioni del diritto interno in contrasto con la normativa europea.

La Giunta adotta le presenti linee guida per l'uniforme interpretazione della norma provinciale in conseguenza della censura della Corte, nelle more di un intervento chiarificatore da parte del legislatore nazionale.

Le linee guida si applicano alle Amministrazioni aggiudicatrici, così come individuate dall'articolo 5 della L.p. n. 2/2016, con riferimento a tutte le procedure di affidamento di contratti pubblici.

Le Amministrazioni aggiudicatrici potranno prevedere negli atti di gara la limitazione del ricorso al subappalto motivando adeguatamente in relazione al settore economico o merceologico dell'appalto, alla natura dei lavori o della prestazione oppure all'identità dei subappaltatori.

Il documento approvato contiene alcune precisazioni in merito:

- alle **lavorazioni/prestazioni omogenee**: viene consigliato all'amministrazione aggiudicatrice di individuare questa tipologia di lavorazioni/prestazioni già nel progetto, in modo da applicare a tali lavorazioni/prestazioni l'eventuale limitazione/divieto del subappalto.
- all'**affidamento degli incarichi tecnici**: per questa tipologia di affidamenti viene stabilito che continua a trovare applicazione l'art. 20, comma 12 bis, della l.p. n. 26/1993.
- all'**affidamento di servizi socio-assistenziali**: per questa tipologia di servizi, si sottolinea che la limitazione del ricorso al subappalto può avvenire in ragione della particolare natura del servizio offerto e della necessità di assicurare una continuità assistenziale agli utenti/beneficiari finali del servizio.

Le linee guida vengono applicate alle procedure di gara di nuova indizione.

Resta ferma la facoltà in capo alle amministrazioni aggiudicatrici di apportare eventuali rettifiche ai documenti di gara, per le procedure il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto. In tali casi verrà concessa eventualmente una proroga del termine di presentazione delle offerte.

Si allegano la deliberazione della Giunta provinciale n. 220 del 21 febbraio 2020 ed il testo delle linee guida approvate.

Si prega di dare alla presente informativa la più ampia diffusione.

IL DIRIGENTE GENERALE

- dott. Luca Comper -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

All.c.s.